



PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Procedura relativa all'identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da LU-VE S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati.

PREMESSA

In applicazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523), nonché delle norme nazionali dettate in materia dal TUF e dal Regolamento Emittenti, l'Amministratore Delegato ha provveduto, in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 aprile 2017, ad aggiornare la presente "*Procedura di Internal Dealing - Procedura relativa all'identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da LU-VE S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati*" (la "**Procedura**"), adottata nella versione originaria dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2015 e successivamente modificata ed integrata nella seduta del 30 giugno 2016.

La presente Procedura, nella versione aggiornata dall'Amministratore Delegato, entra in vigore in data 21 giugno 2017 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo con la delibera del 12 aprile 2017, in via fra loro disgiunta, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

L'osservanza delle regole previste dalla presente Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme europee e nazionali, anche regolamentari *pro tempore* vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

ARTICOLO I. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore delegato di LU-VE a cui sia attribuito il compito di organizzare e gestire l'ambito di amministrazione, finanza e controllo della Società.

“**Azioni**” indica le azioni emesse dalla Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Esecuzione**” indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata effettuata.

“**ESMA**” indica la *European Securities and Markets Authority* cioè l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“**Giorno lavorativo**” indica ogni giorno lavorativo della settimana, dal lunedì al venerdì.

“**Informazione Privilegiata**” indica ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati¹.

¹ Ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 596/2014 «1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. ...».

“**Meccanismo di stoccaggio**”: indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società.

“**Modello di Notifica n. 1**” indica il modello di notifica contenuto nell’**Allegato “A”** alla presente Procedura.

“**Modello di Notifica n. 2**” indica il modello di notifica contenuto nell’**Allegato “B”** alla presente Procedura.

“**MTA**” indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

“**Obbligazioni**” indica le obbligazioni o titoli di debito eventualmente emessi dalla Società.

“**Operazioni Rilevanti**” indica:

- quanto ai Soggetti Rilevanti di cui dalla lettera *a*) alla lettera *d*) dell’articolo II, paragrafo A) della presente Procedura e alle Persone Strettamente Legate ad essi di cui all’articolo II, paragrafo B₁) della presente Procedura, tutte le operazioni condotte da tali Persone Rilevanti o per conto delle stesse concernenti gli Strumenti Finanziari o gli altri Strumenti Finanziari Collegati. Tali Operazioni Rilevanti ricomprendono, tra l’altro, tutte le operazioni indicate nell’**Allegato “C”** alla presente Procedura;
- quanto ai Soggetti Rilevanti di cui alla lettera *e*) dell’articolo II, paragrafo A) e alle Persone Strettamente Legate ad essi di cui all’articolo II, paragrafo B₂) della presente Procedura, tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di strumenti finanziari collegati alle Azioni² compiute da tali Persone Rilevanti.

“**Persona Rilevante**” indica i Soggetti Rilevanti e tutte le Persone Strettamente Legate di cui al successivo articolo II.

“**Persone Strettamente Legate**” indica le Persone Strettamente Legate di cui al successivo articolo II, paragrafi B₁) e B₂).

“**Presidente**” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“**Procedura**” indica la presente “*Procedura di Internal Dealing - Procedura relativa all’identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da LU-VE S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati*”.

“**Registro Internal Dealing**” indica l’elenco di cui al successivo articolo IV.

“**Regolamento (UE) n. 596/2014**” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

“**Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522**” indica il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17.12.2015 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l’altro, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

² Per “Strumenti finanziari collegati alle azioni” si intendono, ai sensi dell’art. 152-*sexies*, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti:

- b.1)* gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquistare o cedere le Azioni;
- b.2)* gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- b.3)* gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’art. 1, comma 3 del TUF;
- b.4)* gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni rappresentanti tali Azioni”.

“**Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 della Commissione del 10.03.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014.

“**Regolamento Emittenti**” indica il Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come *pro tempore* vigente.

“**Società**” o “**LU-VE**” o “**Emittente**” indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.

“**Soggetto Preposto**” indica il soggetto di cui al successivo articolo VII.

“**Soggetti Rilevanti**” indica i soggetti di cui al successivo articolo II, paragrafo A) della presente Procedura.

“**Strumenti Finanziari**” indica le Azioni, le Obbligazioni e gli eventuali altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “*Testo Unico della Finanza*” come *pro tempore* vigente.

Articolo II. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI MEDESIMI

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, in conformità all’art. 3, paragrafo 1, punti 25 e 26 e all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e alle norme europee di attuazione, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art. 114, comma 7 del TUF e dall’art. 152-*sexies*, comma 1, lettere *c*) e *d*) del Regolamento Emittenti, sono considerati:

A) Soggetti Rilevanti:

- a*) i membri del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi);
- b*) i Sindaci effettivi della Società;
- c*) gli eventuali Direttori Generali della Società;
- d*) gli ulteriori alti dirigenti del Gruppo LU-VE che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate, concernenti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società; l’identificazione di tali soggetti è effettuata ai sensi del successivo articolo III;
- e*) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società rappresentato da Azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla³ la Società;

³ Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, la nozione di controllo rilevante è quella dell’art. 93 TUF: “1. [...] sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, nn. 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

B₁) Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente paragrafo A):

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale di uno di tali Soggetti Rilevanti;
- b) i figli a carico di uno di tali Soggetti Rilevanti ai sensi del diritto italiano;
- c) un parente di uno di tali Soggetti Rilevanti che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla Data di Esecuzione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite alternativamente da uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) e c); o
 - (ii) direttamente o indirettamente controllata da uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) e c); o
 - (iii) costituita a beneficio di uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) e c); o
 - (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

B₂) Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti indicati alla lettera e) del precedente paragrafo A):

- a) il coniuge non separato legalmente di uno di tali Soggetti Rilevanti;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico di uno di tali Soggetti Rilevanti;
- c) i genitori, i parenti e gli affini di uno di tali Soggetti Rilevanti se conviventi da almeno un anno alla Data di Esecuzione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui uno di tali Soggetti Rilevanti o una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- e) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da uno di tali Soggetti Rilevanti o da una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c);
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero di una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c);
- g) i trust costituiti a beneficio di uno di tali Soggetti Rilevanti ovvero di una delle persone indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo III. IDENTIFICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEI DIRIGENTI QUALIFICABILI COME SOGGETTI RILEVANTI.

3.1 L'identificazione degli alti dirigenti di cui alla lettera d) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura avviene a cura dell'Amministratore Delegato ed è condotta sulla base dei seguenti criteri:

- (a) valutazione relativa all'accesso a Informazioni Privilegiate da parte del dirigente in relazione alle funzioni al medesimo affidate;
- (b) valutazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società e dalle Controllate;
- (c) esame circa la sussistenza in capo al dirigente di poteri di adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

3.2. I nominativi dei dirigenti qualificati dall'Amministratore Delegato ai sensi del precedente paragrafo 3.1 quali Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura, nonché ogni successiva modifica conseguente a modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti già identificati, vengono comunicati da parte dell'Amministratore Delegato al Soggetto Preposto il quale:

- (i) iscrive tali Soggetti Rilevanti nel Registro *Internal Dealing*.
- (ii) informa tempestivamente, per iscritto, tali Soggetti Rilevanti dell'avvenuta identificazione e della loro iscrizione nel Registro *Internal Dealing*, nonché dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla presente Procedura;

3.3. L'Amministratore Delegato comunica al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l'elenco dei dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti.

Articolo IV. ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAL DEALING, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E OBBLIGHI INFORMATIVI.

4.1 Le Persone Rilevanti sono iscritte, a cura del Soggetto Preposto, in un apposito elenco denominato "**Registro *Internal Dealing***" conservato presso l'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente. Il Registro *Internal Dealing* riporta i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare: (i) nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale); (ii) codice fiscale (e/o, in caso di persone giuridiche, la Partita IVA); (iii) motivo dell'iscrizione (specificando la categoria di appartenenza della Persona Rilevante ai sensi dell'articolo II della presente Procedura); (iv) data di iscrizione della Persona Rilevante nel Registro *Internal Dealing*; (v) eventuale data di cancellazione della Persona Rilevante dal Registro *Internal Dealing*; (vi) limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, l'indicazione del nominativo (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale) del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione.

4.2 L'avvenuta iscrizione nel Registro *Internal Dealing* quale Soggetto Rilevante e la presente Procedura sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta conforme al modello di cui all'**Allegato "D"** alla presente Procedura.

4.3 Ciascun Soggetto Rilevante, all'atto dell'accettazione della presente Procedura, rilascia una dichiarazione di presa visione e accettazione, mediante sottoscrizione del modulo di cui al citato **Allegato "D"**, con cui attesta, tra l'altro, di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura stessa e autorizza il trattamento dei propri dati richiesti ai sensi di legge.

4.4 Ciascun Soggetto Rilevante indicato dalla lettera a) alla lettera d) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura, notifica inoltre, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad esso (come definite all'articolo II, paragrafo B₁) della presente Procedura) gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e della normativa ivi richiamata e conserva copia della notifica effettuata.

4.5 Ciascun Soggetto Rilevante indicato alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A) della presente

Procedura, rende nota alle Persone Strettamente Legate ad esso (come definite all'articolo II, paragrafo B₂) della presente Procedura) la sussistenza delle condizioni in base alle quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa nazionale, anche regolamentare, vigente e di quelli spettanti ai sensi della presente Procedura.

Articolo V. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

5.1 I Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a*) alla lettera *d*) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura e le Persone Strettamente Legate ad essi indicate all'articolo II, paragrafo B₁) della presente Procedura devono comunicare tutte le Operazioni Rilevanti eseguite da loro o per conto degli stessi:

- alla Consob, tempestivamente e comunque **non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**;

- alla Società, tempestivamente e comunque **non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**.

Tali Persone Rilevanti assolvono l'obbligo di comunicazione:

a) alla Consob: mediante l'invio del Modello di Notifica n. 1 per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;

b) alla Società: facendo pervenire il Modello di Notifica n. 1 al Soggetto Preposto tramite e-mail da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@luvegroup.com, con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione, ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica comunicato dal Soggetto Preposto, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando *brevi manu* il suddetto modello direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53.

5.2 La Società provvede poi a pubblicare le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 5.1 mediante utilizzo dello SDIR entro la **fine del terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione** e le trasmette contestualmente al Meccanismo di stoccaggio. Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società (www.luvegroup.com).

5.3 Le stesse Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 5.1 sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società e pertanto rispondono verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

5.4 Su richiesta di una delle Persone Rilevanti di cui al precedente paragrafo 5.1, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato "E", Modello I** alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare, per conto del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata ad esso che ne ha fatto richiesta, le comunicazioni da questi dovute alla Consob; in tal caso la comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Società deve essere perentoriamente effettuata entro e non oltre **il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione**. La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute da tali Persone Rilevanti alla Consob **entro la fine del secondo Giorno Lavorativo successivo** a quello in cui riceverà la comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte di tali Persone Rilevanti.

5.5 I Soggetti Rilevanti indicati alla lettera *e*) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura sono tenuti a comunicare alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti, compiute da

loro o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, indicate all'articolo II, paragrafo B₂) della presente Procedura, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante oggetto dell'obbligo di comunicazione.**

Tali Soggetti Rilevanti assolvono il suddetto obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico nel rispetto delle *“Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i “soggetti rilevanti”)”* di cui Allegato 6 al Regolamento Emittenti (le **“Istruzioni”**), riportate nell'**Allegato “B”** alla presente Procedura, ovvero con le diverse modalità stabilite dalla normativa di volta in volta vigente.

Il suddetto obbligo di comunicazione alla Consob e al pubblico non si applica qualora i Soggetti Rilevanti indicati alla lettera *e*) dell'articolo II, paragrafo A) e le Persone Strettamente Legate ad essi, indicate all'articolo II, paragrafo B₂) della presente Procedura, siano soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti paragrafi 5.1 in quanto rientranti anche tra i Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a*) alla lettera *d*) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura e alle Persone Strettamente Legate ad essi indicate all'articolo II, paragrafo B₁) della presente Procedura.

5.6 Gli stessi Soggetti Rilevanti di cui al precedente paragrafo 5.5 sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico ai sensi del precedente paragrafo 5.5. Su richiesta del Soggetto Rilevante, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato “E”, Modello II** alla presente Procedura, la Società può essere incaricata di effettuare per loro conto le comunicazioni dai medesimi dovute alla Consob e al pubblico, ai sensi del precedente paragrafo 5.5, ferma restando in capo a tali Soggetti Rilevanti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti di tali Soggetti Rilevanti da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

Qualora il Soggetto Rilevante di cui al precedente paragrafo 5.5 intenda conferire tale incarico alla Società, la relativa comunicazione deve essere perentoriamente effettuata da parte del Soggetto Rilevante entro e non oltre **il termine indicato al precedente paragrafo 5.5**, facendo pervenire il Modello di Notifica n. 2 al Soggetto Preposto tramite e-mail da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@luvegroup.com, con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione, ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica comunicato dal Soggetto Preposto, avendo cura di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure consegnando *brevi manu* il suddetto modello direttamente al Soggetto Preposto (che ne rilascerà ricevuta) presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53.

La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute dal suddetto Soggetto Rilevante alla Consob e al pubblico **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante**, nel rispetto delle Istruzioni riportate nell'**Allegato “B”** alla presente Procedura.

Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, a tali Soggetti Rilevanti.

Articolo VI. ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

6.1 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura a carico dei Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a*) alla lettera *d*) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura e delle Persone Strettamente Legate ad essi indicate all'articolo II, paragrafo B₁) della Procedura medesima, non sussistono per le seguenti operazioni:

- Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e

incassati) non raggiunga il controvalore di € 20.000 (euro ventimila) nell'arco dello stesso anno civile (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate direttamente o per conto di ciascuna Persona Rilevante; l'importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 20.000 (euro ventimila) nell'arco di un anno civile;

- transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

6.2 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura a carico dei Soggetti Rilevanti indicati alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A) della Procedura medesima non sussistono per le seguenti operazioni:

a) Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di € 20.000 (euro ventimila) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori € 20.000 (euro ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le Operazioni Rilevanti effettuate tra uno di detti Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;

c) le Operazioni rilevanti effettuate dalla Società e dalle Controllate;

d) le Operazioni Rilevanti effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Articolo VII. SOGGETTO PREPOSTO

7.1 Il Soggetto Preposto è incaricato del ricevimento, della gestione, della comunicazione e della diffusione al mercato delle informazioni di cui alla presente Procedura, nonché dell'aggiornamento dell'elenco delle Persone Rilevanti.

7.2 Il Soggetto Preposto:

- a) vigila sulla corretta applicazione della presente Procedura;
- b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della presente Procedura;
- c) cura l'aggiornamento della presente Procedura;
- d) riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;
- e) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la conservazione in apposito archivio;
- f) se richiesto dal Soggetto Rilevante, trasmette i Modelli di Notifica alla Consob (con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla presente Procedura), e li mette a disposizione del pubblico con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla presente Procedura;
- g) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

7.3 Il Soggetto Preposto è il Responsabile Affari Legali e Societari dell'Emittente.

ARTICOLO VIII. PERIODO DI CHIUSURA (C.D. "BLACK-OUT PERIOD")

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a*) alla lettera *d*) dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura dovranno astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, durante un periodo di chiusura di **30 giorni di calendario che precedono il giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato stampa relativo ad un rapporto finanziario intermedio o ad un rapporto di fine anno⁴** che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

⁴ Conformemente all'orientamento espresso al riguardo dall'ESMA, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal e include il giorno di pubblicazione dell'annuncio.

Articolo IX. VIOLAZIONI E SANZIONI

9.1 Le norme della presente Procedura hanno carattere **vincolante** per i Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a)* alla lettera *d)* dell'articolo II, paragrafo A) della Procedura medesima e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dagli stessi instaurato con la Società.

9.2 In caso di inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente paragrafo 9.1, degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei loro confronti verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

9.3 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

9.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

9.5 Inoltre, si fa rimarcare che l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico delle Persone Rilevanti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari descritte nella presente Procedura, potrà comportare:

a) per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di entrata in vigore della presente Procedura, ai sensi del vigente art. 193 del TUF, a: *a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni*);

a) per la persona giuridica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** di volta in volta previste dalla legge (e pari, alla data di entrata in vigore della presente Procedura, ai sensi del vigente art. 193 del TUF, a: *a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo*);

b) per i Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera *a)* alla lettera *d)* dell'articolo II, paragrafo A) della presente Procedura, le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la **responsabilità nei confronti della Società per i danni**, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai Soggetti Rilevanti.

Articolo X. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1** Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura in duplice copia a ogni Soggetto Rilevante in allegato alla comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.2.
- 10.2** Ogni Soggetto Rilevante è tenuto ad ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura ed in particolare a:
- a) restituire, firmata per accettazione e presa visione, la “*Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura di Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003*” di cui all’**Allegato “D”** alla presente Procedura;
 - b) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della presente Procedura;
 - c) effettuare le informative nei confronti delle Persone Strettamente Legate a sé di cui ai precedenti paragrafi 4.4 e 4.5;
 - d) fornire alla Società l’elenco delle Persone Strettamente Legate a sé, come indicato nella lettera di accettazione di cui all’**Allegato “B”** alla presente Procedura, e comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto, che provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
- 10.3** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Articolo XI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1** Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte, ai sensi della presente Procedura, di quanto segue:
- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *internal dealing pro tempore* vigente;
 - b) la natura del conferimento dei dati è obbligatoria;
 - c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, saranno comunicati dalla Società;
 - d) a ciascuna Persona Rilevante spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003;
 - e) il titolare dei dati è LU-VE S.p.A., con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.
- 11.2** Con la sottoscrizione da parte del Soggetto Preposto della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all’**Allegato “B”** alla presente Procedura si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATI

Allegato A

MODELLO DI NOTIFICA N. 1⁵

⁵ Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523.

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B

MODELLO DI NOTIFICA N. 2⁶

⁶ Allegato 6 al Regolamento Emittenti recante «Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")», come aggiornato dalla Consob con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017.

ALLEGATO 6⁽⁴⁾

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, *e-mail* o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

⁽⁴⁾ Allegato dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	
b) ⁴	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b) ⁵	Natura dell'operazione	
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i
		Volume/i
d) ⁷	Data dell'operazione	
e)	Luogo dell'operazione	<i>Nome della sede di negoziazione:</i> <i>Codice di identificazione:</i> «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Allegato C

ELENCO DELLE OPERAZIONI INCLUSE NELLE OPERAZIONI RILEVANTI

• Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la *Persona Rilevante*, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una *Persona Rilevante*;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

• Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una *Persona Rilevante*⁷;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una *Persona Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una *Persona Rilevante*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

⁷ Al riguardo, l'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che « ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia».

Allegato D

**NOTA INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI CON ALLEGATO MODULO PER DICHIARAZIONE DI
PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING E DI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Egregio Sig. _____ / Gentile Signora _____
[indirizzo]

OPPURE
Spett.le [Denominazione della società]
[indirizzo]

Oggetto: **Comunicazione iscrizione nel Registro *Internal Dealing* ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014**

Egregio Signore/Gentile Signora [inserir nominativo]

/Spett.le [inserir denominazione della persona giuridica],

con la presente si informa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014, che, in ragione dell'incarico di _____⁽¹⁾ da Lei ricoperto [oppure, se persona giuridica: ricoperto da [inserir denominazione sociale] in LU-VE S.p.A. (la "Società" o "LU-VE") il suo nominativo è stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di LU-VE e trovano applicazione nei Suoi confronti, in qualità di "Soggetto Rilevante", le disposizioni in materia di *internal dealing* di cui all'art. 19 del citato Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523.

In ragione di ciò, La invito [se persona giuridica aggiungere: nella sua qualità di legale rappresentate di [inserir denominazione sociale] a:

- esaminare con cura l'allegata "Procedura *Internal Dealing*" della Società (la "Procedura"), che descrive in dettaglio gli obblighi di comunicazione da essa posti, tra l'altro, anche in capo alle "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti", unitamente alle sanzioni che possono essere irrogate a coloro che non rispettino gli obblighi in questione;
- esaminare parimenti con cura i contenuti del "Modello di Notifica" di cui all'Allegato A/ B⁽²⁾ alla Procedura, che potrà utilizzare per adempiere gli obblighi di comunicazione conseguenti all'eventuale negoziazione di Strumenti Finanziari di LU-VE (in particolare, azioni o obbligazioni) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte Sua [ovvero, se persona giuridica: da parte di [inserir denominazione sociale]], restituirmi la dichiarazione di accettazione e presa visione, in calce alla presente, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della Procedura e dei relativi allegati.

Si informa infine che i dati personali comunicati alla Società sono necessari per la corretta tenuta, da parte della medesima LU-VE, del Registro *Internal Dealing* previsto dall'art. 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. IV, paragrafo 1 della Procedura. I predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003 e con le disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, al fine di assolvere gli obblighi di *internal dealing* previsti dalla normativa vigente e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti di informativa previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott./la dott.ssa [inserir nominativo] della Società, domiciliato/domiciliata presso la sede amministrativa di LU-VE S.p.A., Via Caduti della Liberazione, 53 Uboldo - Varese.

Nel porgere i nostri più cordiali saluti, si invita a contattare il sottoscritto ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione e/o chiarimento fosse necessario in relazione alla presente comunicazione e ai suoi allegati: [inserir recapiti].

Uboldo, _____

[Inserir nominativo e firma del Soggetto Preposto]

Per presa visione

[Luogo e Data]

[Inserir nominativo e firma del Soggetto Rilevante - se persona giuridica inserire il nominativo del legale rappresentate di [inserir denominazione sociale]

¹ Inserire la carica ricoperta che determina la qualifica di "Soggetto Rilevante" ai fini della disciplina dell'*internal dealing* (i.e.: componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, ovvero alto dirigente).

² Indicare Allegato B per i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A della Procedura e "Allegato A" per tutti gli altri Soggetti Rilevanti indicati al citato paragrafo della Procedura.

Allegati alla comunicazione

[Modulo per dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura di Internal Dealing da parte dei Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera d) dell'articolo II, paragrafo A) della Procedura di Internal Dealing di Lu-Ve S.p.A.]

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura di Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, nella propria qualità di _____ della società quotata LU-VE S.p.A. (la "Società"), preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare vigente e della "Procedura di Internal Dealing" della Società (la "Procedura")

DICHIARA

- di aver preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro *Internal Dealing* di cui all'art. IV, paragrafo 1 della Procedura;
- di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura e di accettarne il contenuto, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di sua competenza, a rispettarne le prescrizioni e, tra l'altro, a fornire ai soggetti qualificati quali "*Persone Strettamente Legate*" a se stesso ai sensi della vigente normativa e dell'art. II, paragrafo B₁ della Procedura, l'informativa prevista dall'art. IV, paragrafo 4.4 della Procedura medesima;
- indica i seguenti recapiti personali ai sensi della Procedura: _____;
- indica i seguenti nominativi delle "*Persone Strettamente Legate*" a se stesso ai sensi dell'art. II, paragrafo B₁ della Procedura:

_____;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura compiute personalmente o per suo conto con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura, nonché eventuali variazioni che dovessero intervenire alle informazioni rese con la presente.

[Luogo e Data]

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento LU-VE S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. XI della *Procedura Internal Dealing* da me sopra accettata.

Firma _____

[Modulo per dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura di Internal Dealing da parte dei Soggetti Rilevanti indicati alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A) della Procedura di Internal Dealing di Lu-Ve S.p.A.]

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura di Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, Via/Piazza _____, [oppure, se persona giuridica: _____ con sede legale in _____ via _____ n. __, P. IVA _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. _____ nato a _____ il _____], nella propria qualità di _____ della società quotata LU-VE S.p.A. (la "Società"), preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare vigente e della "Procedura di Internal Dealing" della Società (la "Procedura")

DICHIARA

- di aver preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro *Internal Dealing* di cui all'art. IV, paragrafo 1 della Procedura;
- di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della Procedura e di accettarne il contenuto, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di sua competenza, a rispettarne le prescrizioni e, tra l'altro, a fornire ai soggetti qualificati quali "*Persone Strettamente Legate*" a se stesso [oppure, se persona giuridica: *inserire la denominazione della persona giuridica che detiene la partecipazione rilevante o controlla LU-VE*] ai sensi della vigente normativa e dell'art. II, paragrafo B₂) della Procedura, l'informativa prevista dall'art. IV, paragrafo 4.5 della Procedura;
- indica i seguenti recapiti personali [oppure, se persona giuridica: *inserire i recapiti del referente della persona giuridica che detiene la partecipazione rilevante o controlla LU-VE*] ai sensi della Procedura: _____;
- indica i seguenti nominativi delle "*Persone Strettamente Legate*" a se stesso [oppure, se persona giuridica: *inserire la denominazione della persona giuridica che detiene la partecipazione rilevante o controlla LU-VE*] ai sensi dell'art. II, paragrafo B₂ della Procedura: _____

- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura compiute personalmente [oppure, se persona giuridica: *inserire la denominazione della persona giuridica che detiene la partecipazione rilevante o controlla LU-VE*] o per suo conto con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura, nonché eventuali variazioni che dovessero intervenire alle informazioni rese con la presente.

[Luogo e Data]

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento LU-VE S.p.A. l'informativa richiesta dall'art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dell'art. XI della *Procedura Internal Dealing* da me sopra accettata.

Firma _____

[inserire il testo della “Procedura di Internal Dealing”vigente]

Art. 7 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

D.Lgs. 196/03

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato E

**MODULI DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA
"PROCEDURA DI INTERNAL DEALING"**

[Modello I: modulo di richiesta da parte dei Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera d) dell'articolo II, paragrafo A) e delle Persone Strettamente Legati ad essi di cui dell'articolo II, paragrafo B₁ della Procedura di Internal Dealing di Lu-Ve S.p.A.]

Spett. le

LU-VE S.P.A.

Via Caduti della Liberazione, 53
21040 Uboldo - Varese

Alla c.a. del Responsabile Affari Legali e Societari

Oggetto: **richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Consob previsti dalla "Procedura Internal Dealing"**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, [oppure, se persona giuridica: _____ con sede legale in _____ via _____ n. __, P. IVA _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. _____ nato a _____ il _____],

nella sua qualità di

- Soggetto Rilevante* della società LU-VE S.p.A. (la "Società")
- Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante* della Società, Sig./Sig.ra _____ [oppure se persona giuridica inserire la ragione sociale della persona giuridica] ai sensi della lettera ____ dell'art. II, paragrafo B₁) della "Procedura Internal Dealing" della Società (la "Procedura")

Richiede

ai sensi dell'art. V, paragrafo 5.4 della Procedura, che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dall'art. V, paragrafo 5.1 della Procedura venga posto in essere dalla Società per suo conto.

A tal fine di impegnare a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'art. VI della Procedura, nei termini e alle condizioni indicate nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

(Luogo e data)

Firma _____

[Modello II: modulo di richiesta da parte dei Soggetti Rilevanti indicati alla lettera e) dell'articolo II, paragrafo A) e delle Persone Strettamente Legati ad essi di cui dell'articolo II, paragrafo B₂ della Procedura di Internal Dealing di Lu-Ve S.p.A.]

Spett. le

LU-VE S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 53
21040 Uboldo - Varese

Alla c.a. del Responsabile Affari Legali e Societari

Oggetto: **richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di Consob e del pubblico previsti dalla "Procedura Internal Dealing"**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, [oppure, se persona giuridica: _____ con sede legale in _____ via _____ n. __, P. IVA _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. _____ nato a _____ il _____], nella sua qualità di *Soggetto Rilevante* della società LU-VE S.p.A. (la "Società") ai sensi della lettera ____ dell'art. II, paragrafo B₂) della "Procedura di Internal Dealing" della Società (la "Procedura")

Richiede

ai sensi dell'art. V, paragrafo 5.6 della Procedura, che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico previsti a suo carico dall'art. V, paragrafo 5.5 della Procedura, venga posto in essere dalla Società per suo conto.

A tal fine di impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'art. VI della Procedura, nei termini e alle condizioni indicate nella Procedura, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

(Luogo e data)

Firma _____